



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 17 novembre 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 17 novembre 2005 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo, Vice Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente e dall'avv. Eugenia Croce, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 13

### RECLAMI

**Reclamo della Soc. ROMA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **CHIVU** Cristian Eugen (gara Roma-Ascoli del 30/10/05 – C.U. 135 del 31/10/05).

### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Cristian Chivu, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Ascoli del 30/10/05, *“perché, al 35° del secondo tempo, in azione di giuoco colpiva con una gomitata al volto un avversario, senza cagionargli conseguenze lesive di sorta”*, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza ed il tesserato, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per una giornata effettiva di gara, e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria.

A sostegno del gravame, i ricorrenti contestano la ricostruzione dell'episodio effettuata dal Giudice Sportivo, il quale sarebbe incorso in un errore nell'interpretare la dinamica dello scontro fra il Chivu ed il calciatore avversario.

La difesa afferma infatti essersi trattato di un episodio contestuale ad una azione di giuoco, nel corso della quale il Chivu, nell'intento di anticipare l'avversario e di colpire il pallone, avrebbe cercato di recuperare l'equilibrio (perso a causa di una precedente spinta ricevuta) allungando il proprio braccio e così facendo andando a colpire involontariamente l'avversario stesso, senza peraltro provocargli alcuna lesione o danno fisico.

A detta dei reclamanti, si sarebbe trattato dello sviluppo fortuito e non voluto di un normale contrasto di giuoco (come confermato da alcune dichiarazioni dell'avversario colpito, riportate dalla stampa e prodotte dalla difesa del Chivu).

Inoltre l'episodio in questione sarebbe privo di connotati di violenza o lesività presi in considerazione dagli Organi di giustizia sportiva in altri casi, al fine di comminare una sanzione superiore ad un turno di squalifica, per come si evincerebbe da precedenti provvedimenti espressamente richiamati.

In via istruttoria, i ricorrenti chiedono l'acquisizione della cassetta contenente le immagini televisive dell'episodio e l'audizione del calciatore.

All'odierna riunione è comparso il difensore dei reclamanti il quale ha illustrato i motivi di gravame insistendo nelle conclusioni ivi riportate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in via preliminare ritiene di non poter accogliere la richiesta di acquisizione della prova televisiva, mancando i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 31 a4) CGS, in quanto, per ammissione dello stesso reclamante, l'infrazione è stata comunque commessa, con la conseguenza dell'inutilizzabilità della prova televisiva, ammissibile solo allorquando diretta ad escludere la commissione del fatto e non la graduazione della responsabilità o la valutazione dell'intenzionalità o meno del gesto.

Nel merito, la Commissione ritiene non fondato il gravame.

Nelle circostanze in causa, infatti, il calciatore, così leggesi nel referto arbitrale, colpiva in azione di giuoco un avversario con una gomitata al volto, ponendo pertanto in essere un atto che, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, è connotato da violenza e pericolosità.

Il gesto infatti, tenuto conto delle modalità attraverso le quali si è concretizzato (una gomitata) e della parte del corpo colpita (il volto dell'avversario) è senza dubbio pericoloso e di natura violenta, come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo.

Ininfluenza, sotto tale profilo, deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi, esclusi dal direttore di gara, in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell'"atto violento", rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Congrua ed equa deve pertanto ritenersi la sanzione inflitta.

Devono infine ritenersi del tutto irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa una presunta disparità di trattamento rispetto ad episodi analoghi, avvenuti nel Campionato in corso e non valutati dal Giudice Sportivo (episodi sui quali questa Commissione non può comunque esprimersi proprio in quanto, non essendo stati sanzionati in primo grado, non sono mai stati sottoposti alla propria cognizione).

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. ROMA** avverso la squalifica a tutto il 30 novembre 2005 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Alberto **DE ROSSI** (gara Roma-Bari del 2/11/05 - C.U. n. 144 del 3/11/05).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto all'allenatore Alberto De Rossi, tesserato per la Soc. Roma, la squalifica fino a tutto il 30 novembre 2005 *“perché, in segno di smaccata censura, colpiva con un violento pugno la panchina; indi, allontanato dal recinto di giuoco, attendeva il termine della gara e si dava a seguire da presso sino ai locali degli spogliatoi un Assistente, al quale rivolgeva locuzioni gravemente ingiuriose, profondamente lesive della professionalità, coinvolgendo nelle contumelie l'intera Organizzazione arbitrale”*, ha proposto reclamo la Soc. Roma e lo stesso tesserato, chiedendo la revoca della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della squalifica ovvero la sua commutazione in una sanzione pecuniaria.

In particolare, i reclamanti contestano la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, viziata da un errore di interpretazione della dinamica dei fatti.

Relativamente al primo episodio (il pugno sferrato alla panchina), i ricorrenti – pur non contestando la materialità del fatto – affermano essersi trattato di un gesto di stizza dettato da un errore commesso da un calciatore della Roma e non di una protesta mossa nei confronti del direttore di gara.

Per quel che riguarda invece le frasi rivolte nei confronti degli ufficiali di gara, i ricorrenti contestano il carattere offensivo delle stesse, essendosi il De Rossi limitato a ricordare, pur con toni accesi dovuti alla tensione del momento, come in tanti anni di carriera, lo stesso non fosse mai stato espulso dal terreno di gioco. Nessun intento offensivo sarebbe ravvisabile pertanto nel comportamento dell'allenatore della Soc. Roma.

In via istruttoria, la difesa dei reclamanti chiede un supplemento di rapporto (ex art. 30, comma 4 e 5 C.G.S.), l'audizione di alcuni testimoni e l'acquisizione della registrazione video dell'incontro Roma-Bari del 2 novembre 2005.

All'odierna riunione sono comparsi il De Rossi ed il suo difensore. Il primo ha reso spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi di gravame, rinunciando ad alcune richieste istruttorie (prova per testi e supplemento di rapporto) ed insistendo nelle conclusioni sopra riportate.

### **I motivi della decisione**

In via preliminare, questa Commissione ritiene di respingere la richiesta di prova televisiva in quanto in palese contrasto con la normativa dettata dall'art. 31 a4) CGS

Nel merito, la Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato.

Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova - risulta che, durante la gara, l'allenatore ha smaccatamente e platealmente contestato l'operato del direttore di gara (sferrando un pugno contro la propria panchina, non essendo contestabile il giudizio – chiaramente espresso nel referto - di correlazione causale fra tale gesto e la decisione tecnica assunta dall'arbitro) e, al termine dell'incontro, ha rivolto ad un assistente del direttore di gara non solo le frasi riportate nella memoria difensiva (di contenuto effettivamente non offensivo) ma una ulteriore serie di espressioni volgari, dal contenuto gravemente ingiurioso e, pertanto, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. E' incontestabile che l'intento del Del Rossi, nell'entrare sul terreno di giuoco, non fosse esclusivamente quello di placare gli animi dei propri calciatori, così come sostenuto dalla difesa, bensì quello di contestare l'operato dell'arbitro.

Le frasi del Del Rossi sono state puntualmente e dettagliatamente refertate dall'assistente del direttore di gara.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. TRIESTINA** avverso l'ammenda di Euro 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Cesena-Triestina del 21/10/05 – C.U. n. 124 del 24/10/05)

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 24 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Triestina la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00, *“per avere suoi sostenitori intonato, dal 14° del secondo tempo, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi giocava il pallone; sanzione attenuata per le iniziative della Società volte a prevenire simili condotte e per essersi trattato di gara disputata in trasferta”*.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Triestina chiedendo la revoca della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo previsto dal C.G.S..

A sostegno del gravame la società reclamante rilevava: in primo luogo che il *“rapporto del giudice di gara ed il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo risulterebbero viziati per travisamento dei fatti che hanno dato origine al procedimento”* sotto il profilo che nel caso di specie il rumoreggiare dei tifosi (boh; boh) non avrebbe avuto *“l'inequivoco significato di discriminazione razziale”*, intravisto dal Giudice di prime cure; in secondo luogo, che la misura della sanzione irrogata sarebbe eccessiva, tenuto conto della circostanza che si trattava di una gara giocata in trasferta, dell'attività di censura di comportamenti scorretti svolta dalla Società nei confronti dei propri tifosi, nonché del numero esiguo dei tifosi della Triestina, che avrebbero posto in essere il comportamento sanzionato.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Triestina dal 14° minuto del secondo tempo della gara intonavano cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario di colore, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone.

Trattasi di una condotta particolarmente grave, per la sua sistematicità (i cori sono stati intonati ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale.

Ai fini della quantificazione della sanzione, nessun rilievo può essere mosso al provvedimento dal Giudice Sportivo, il quale ha tenuto conto di entrambe le circostanze addotte dalla reclamante relative alle iniziative intraprese dalla Società per prevenire simili condotte, nonché del fatto che trattasi di gara disputata in trasferta, laddove nessun rilievo

ha l'ulteriore assunto della "scarsa entità numerica" dei tifosi della Triestina, responsabili della condotta sanzionata.

Alla stregua di tali considerazioni, deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, così come dallo stesso quantificata, appare equa e congrua, nonché pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo, Vice Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, e dall'avv. Eugenia Croce, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

**Reclamo della Soc. MESSINA** avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Ascoli del 22/10/05 – C.U. n. 125 del 25 ottobre 2005).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 25 ottobre 2005 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Messina la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, "*per avere suoi sostenitori colpito, al termine della gara, con una bottiglietta in plastica piena d'acqua l'Arbitro ad una gamba, senza conseguenze pregiudizievoli di sorta; recidiva*". Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Messina chiedendo la rideterminazione, a seguito di congrua riduzione, dell'importo della sanzione pecuniaria comminata.

A sostegno del gravame la Società reclamante rileva: che il referto arbitrale non conterrebbe "*elementi tali da poter logicamente condurre ad un provvedimento di inusuale pesantezza giuridica come quello che ci occupa*"; che il lancio della bottiglietta d'acqua rappresenterebbe un episodio unico ed isolato, sia pure al termine di una gara conclusasi con un risultato sfavorevole per la squadra di casa; che, comunque, l'episodio censurato avrebbe avuto una "*scarsissima carica di intrinseca pericolosità*", tant'è che il colpo alla gamba non avrebbe provocato al direttore di gara "*il benché minimo dolore*"; che la sanzione reclamata, caratterizzata da una "*grande afflittività*", frutto di un esasperato giustizialismo, anche con riferimento alla recidiva contestata, sarebbe iniqua, laddove rapportata ai precedenti, specifici e non; che nel caso di specie il principio della responsabilità oggettiva non dovrebbe essere applicato senza limitazione ed attenuazioni, soprattutto laddove si consideri il rapporto tra la condotta esemplare dell'intera tifoseria della reclamante con le "*vili intenzioni*" di "*qualche isolato teppistello da stadio*".

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il rappresentante della società, ritiene che il gravame non sia fondato.

Dal referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, risulta che lo stesso, al termine della gara, veniva colpito ad una gamba da una bottiglietta di plastica piena d'acqua, lanciata dai sostenitori del Messina.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della gravità dell'episodio, potenzialmente pericoloso ed idoneo a creare gravi conseguenze all'integrità fisica della persona dell'Arbitro, nonché della recidiva.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare congrua, in quanto pienamente conforme ai più recenti orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 NOVEMBRE 2005

IL PRESIDENTE

*Adriano Galliani*